



# COMUNE DI BARASSO

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21020

Tel. (0332) 743.386

Fax (0332) 730.922

## UFFICIO TRIBUTI

Responsabile del Servizio. dott.ssa Silvana Roi

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Manuela Rasi

Tel.: 0332 743386

Fax: 0332 730922

Email: [cbarasso@libero.it](mailto:cbarasso@libero.it)

PEC: [comune.barasso@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barasso@pec.regione.lombardia.it)

## GUIDA PER IL CALCOLO ED IL VERSAMENTO I.C.I. PER L'ANNO 2010

### Chi è interessato al pagamento I.C.I.

Il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, ha escluso dal pagamento ICI, a decorrere dall'anno di imposta 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, **ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9**, che continuano a pagare l'ICI, beneficiando della detrazione stabilita dal Comune in base all'art. 8 del D. Lgs. 504/1992.

Per abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche e dell'art. 5 del Regolamento Comunale ICI, visionabile sul sito istituzionale del Comune nelle sezione Ufficio Tributi.

Sono assimilate alle abitazioni principali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale ICI, quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro secondo grado), per tale condizione è necessario compilare il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito o reperibile presso gli Uffici Comunali.

Ai sensi del Regolamento Comunale già citato si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, **limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio**. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze.

Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili, oppure chi gode il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residenti sul territorio dello Stato.

Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore.

Nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Non sono soggetti ICI gli inquilini.

### Il pagamento dell' I.C.I.

Può essere eseguito in due rate: **la prima (acconto) ENTRO IL 16 GIUGNO** ed è pari al 50% di quanto dovuto per l'intero anno; **la seconda (saldo) ENTRO IL 16 DICEMBRE** ed è pari all'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta dedotta dell'acconto pagato.

Anche le eventuali detrazioni spettanti vanno divise tra prima e seconda rata.

### I versamenti

Si effettuano se l'imposta da versare è **superiore a € 4,00**, utilizzando i bollettini di c/c reperibili presso il Comune o l'Ufficio Postale (intestati a **COMUNE DI BARASSO - ICI c/c N. 11489218**) o il concessionario ESATRI e CON MODELLO F-24.

In caso di possesso di più immobili situati nello stesso comune, deve essere effettuato un unico versamento.

Per gli immobili ubicati in comuni diversi, deve essere effettuato un versamento per ciascun comune interessato.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno per la propria quota.

Per le parti comuni di edifici, il versamento può essere eseguito dall'Amministratore del condominio.

Sull'importo da versare si dovrà praticare l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi (€ 28,49 = €28,00) arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo (€ 28,50 = € 29,00)

### **Calcolo dell'imposta**

La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri:

- per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita risultante al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del 5%, il seguente coefficiente moltiplicatore
  - 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1)
  - 140 per le categorie B
  - 50 per le categorie A/10 e D
  - 34 per le categorie C/1
- per i terreni edificabili si considera il valore venale in comune commercio del terreno stesso; la tabella dei valori dei terreni fabbricabili è stata approvata dalla Giunta Comunale ed è qui sotto indicata

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE al mq.
ZONA B (indice fondiario 1 mc/mq)	€ 200,00 al mq.
ZONA C1/C2 (indice fondiario 0,5 mc/mq)	€ 150,00 al mq.
ZONA D – D1 (industriale-artigianale)	€ 120,00 al mq.
ZONA D – D1 (industriale-artigianale con piano attuativo)	€ 100,00 al mq.

- per i terreni non edificabili si applica il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

### **Riduzione della base imponibile**

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile nel caso di edifici inagibili o inabitabili, secondo precisi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

### **Calcolo dell'imposta**

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune e di seguito specificata:

- abitazione principale (cioè alloggio adibito a dimora abituale con residenza anagrafica) e relative pertinenze (box inclusi) **5 per mille**

- immobili concessi in comodato o in uso gratuito a parenti il linea retta o collaterale fino al secondo grado **5 per mille**
- immobili ad uso abitazione diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (box inclusi) **7 per mille**
- immobili diversi dalle abitazioni (uffici, negozi, fabbricati ad uso industriale o artigianale, depositi, altri fabbricati) **5 per mille**
- terreni edificabili **5 per mille**

### **Detrazioni**

E' prevista una detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale Categoria catastale A1 – A8 – A9 proprietario per un importo pari a € 103,29.

### **Acquisto o vendita dell'immobile in corso d'anno**

Chi ha acquistato o venduto un immobile nel corso dell'anno, deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario.

### **Dichiarazione di variazione**

Dall' 01.01.2008 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione ICI.

Resta l'obbligo solo per i seguenti casi:

- per le variazioni anagrafiche
- per far valere i diritti ad ottenere riduzione dell'imposta;
- per le aree edificabili;
- per la determinazione del valore sulla base di scritture contabili.

La scadenza per la presentazione è il 31 luglio di ogni anno.

L'Ufficio Tributi del Comune (tel. 0332-743386 ) è a disposizione per ulteriori informazioni.